

## Evento eletti

### La plenaria conclusiva

La giornata si conclude con un momento di dibattito in cui l'Assessore Agostino Fragai ha risposto ad una serie di quesiti che i partecipanti hanno formulato durante le discussioni nei gruppi di lavoro. I quesiti sollevati riguardano prevalentemente il ruolo e i compiti dell'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione e le conseguenze che la nuova legge potrebbe generare rispetto al ruolo e ai compiti delle assemblee elettive.

Si riportano sinteticamente le domande e le risposte fornite dall'Assessore Agostino Fragai.

1. Le decisioni della Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione sono inappellabili?

Sì, le decisioni prese dall'Autorità sono inappellabili. E' necessario infatti conferire ad un organismo autonomo il compito di decidere quali progetti ammettere alla fase di dibattito pubblico e quali progetti sostenere finanziariamente e metodologicamente. Se dessimo ai consigli la possibilità di condizionare le decisioni dell'Autorità, ne ridurremo la credibilità e l'autorevolezza. Non è opportuno infatti che il consiglio o la giunta abbiano l'ultima parola nel decidere se avviare o meno un processo partecipato; l'Autorità rappresenta un organismo al di sopra delle parti che agisce in modo trasparente e autorevole.

2. Quali sono gli organismi chiamati ad esprimere i pareri chiesti dall'Autorità regionale agli enti locali? E qual è il ruolo che potrebbero avere i Consigli comunali?

Nella proposta di legge si prevede che la richiesta di pareri da parte dell'Autorità avvenga nel caso vi sia l'opportunità di avviare un dibattito pubblico sulle caratteristiche e gli obiettivi di progetti che hanno un rilevante impatto ambientale, sociale e/o economico. Nei casi particolarmente complessi e dal forte impatto territoriale si potrebbe verificare la possibilità di investire direttamente i consigli comunali chiedendo loro di esprimere i pareri richiesti.

3. Quali sono i punti di questa legge che possono valorizzare il ruolo delle Assemblee elettive?

La legge sulla partecipazione è uno strumento a disposizione dei componenti delle assemblee elettive. Gli eletti possono, con questa legge, impegnarsi a costruire insieme ai cittadini le condizioni per avviare un processo partecipato e una discussione trasparente e aperta su temi di interesse locale. Negli ultimi anni, del resto, abbiamo assistito alla ricerca costante, da parte dei consiglieri ad ogni livello, di forme nuove utili ad avvicinarsi ai cittadini per intercettarne gli interessi e i bisogni. Con questa legge gli eletti hanno a disposizione degli strumenti in più per farsi interpreti dei bisogni delle proprie comunità e per giocare un ruolo attivo nei processi decisionali.

4. Perché la legge sulla partecipazione è una legge che prevede una scadenza?

La decisione di prevedere un limite entro il quale sarà necessario valutare i risultati che la legge ha determinato è una innovazione importante e una novità nel panorama legislativo regionale e nazionale. Questa ipotesi è emersa a seguito di diversi incontri con esperti di livello nazionale durante i quali è apparso necessario dare il senso che non si tratta di una legge manifesto, ma al contrario, di una legge che deve avere delle ricadute concrete sul territorio e deve essere valutata

per quanto riesce a produrre. La bozza di legge che abbiamo presentato è il frutto di un lavoro di circa due anni a cui hanno partecipato un numero elevato di esperti, associazioni e singoli cittadini, ma questo non elimina il fatto che possano esserci ancora delle parti che potrebbero essere migliorate. Porre un termine formale entro il quale fare una valutazione complessiva, ci consentirà di migliorare i contenuti della legge o, nel caso gli effetti prodotti fossero negativi, di non rinnovarla e, di conseguenza, abrogarla.

5. Possono essere riviste le percentuali dei cittadini che possono presentare domanda di sostegno ai processi di partecipazione soprattutto per i centri più grandi?

Le percentuali inserite nella legge sono state più volte riviste e sono oggetto di richieste di revisione. Alcuni sostengono la necessità di un loro innalzamento, per contenere e regolare la presentazione di domande di sostegno da parte dei cittadini; altri invece sostengono la necessità di abbassare le percentuali perché ritengono opportuno garantire una maggiore partecipazione da parte delle comunità locali. Su questo punto è necessario continuare il confronto per trovare un punto di equilibrio che garantisca l'effettiva operatività della legge, senza ridurre eccessivamente la possibilità di presentare progetti.

6. Per evitare strumentalizzazioni è necessario evitare i dibattiti pubblici previsti dalla legge durante le campagne elettorali?

Questo è un aspetto che potrebbe essere oggetto di ulteriore approfondimento. Dal punto di vista tecnico si potrebbe valutare l'opportunità di inserire nella legge alcune formule di controllo che tendano a limitare gli effetti distorsivi che potrebbero generarsi nell'organizzare e gestire un dibattito pubblico nei periodi pre elettorali.

- Come affronta la legge sulla partecipazione il problema del sorgere dei comitati locali? La sua applicazione porterà ad una loro riduzione?

La legge offre degli importanti strumenti per affrontare in modo innovativo i conflitti che normalmente emergono quando i territori sono oggetto di interventi dal forte impatto ambientale e/o sociale. I comitati locali potranno trovare all'interno di questi strumenti delle forme di partecipazione strutturate e finalizzate a trovare soluzioni condivise. La legge è una opportunità che viene offerta ai territori, alle organizzazioni che lo rappresentano e, soprattutto, ai cittadini. La legge non ha l'obiettivo di diminuire o scoraggiare la nascita dei comitati ma quello di offrire loro la possibilità di partecipare, se lo riterranno opportuno, a processi strutturati in cui esprimere le loro opinioni facilitando così l'assunzione di decisioni e l'eventuale realizzazione degli interventi.

- Per una corretta applicazione della legge sulla partecipazione, quali strumenti sono previsti per garantire un'efficace informazione e una adeguata formazione?

Dopo l'approvazione della legge saranno realizzati degli strumenti informativi che illustreranno in maniera semplice e chiara gli obiettivi e le modalità di applicazione della legge. Per quanto riguarda la formazione la legge prevede che la Giunta regionale predisponga dei programmi annuali e pluriennali di formazione rivolti a funzionari pubblici, associazioni, esperti e operatori locali, dirigenti scolastici e studenti. Saranno pertanto realizzati corsi di formazione e predisposti materiali di studio e ricerca e, più in generale, saranno offerti strumenti di supporto metodologico e formativo rivolti ad un pubblico molto ampio e differenziato.